

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRUZZI, de' COCCI, BALDI, AMADEO, TARABINI, CACCHIOLI, MARCHETTI, DEL PONTE, BENAGLIA, RICCI, VERNASCHI, D'AMICO, GONELLA e PECORARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1976

Anticipazione di fondi da parte delle Regioni alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione degli enti preposti alla gestione dell'assicurazione sociale di malattia ha subito negli ultimi mesi un deterioramento che allo stato attuale desta le più vive preoccupazioni poichè pone gli enti stessi nelle condizioni di non poter obiettivamente far fronte ai propri impegni istituzionali.

Per le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, in particolare, una volta detratte dalle proprie entrate — determinate dalla legge — le quote che la legge n. 386 del 1974 ha destinato ad alimentare il fondo ospedaliero, riesce addirittura difficile garantire l'erogazione delle prestazioni specialistiche ai propri assicurati attivi e pensionati e, poichè rientrano sempre nella loro competenza, l'erogazione delle prestazioni medico-generiche agli oltre 1 milione 330.000 pensionati della categoria. Pesano su questo settore, oltre che la situazione di ordine generale (non va dimenticato che le disposizioni di cui alla legge n. 386 del 1974 avevano carattere contingente), anche la scadenza dei provvedimenti di cui al decreto-legge n. 745 del 1970 e la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 1973 e quindi, sin dalla fine del

1972, la cessazione di qualunque finanziamento di carattere pubblico e solidaristico.

Considerato che l'estinzione degli enti gestori dell'assistenza malattia dovrà avvenire, in base all'articolo 12-bis della legge numero 386 del 17 agosto 1974, il 1° luglio 1977, si pone il problema di assicurare alle mutue i mezzi che consentano ad esse di assolvere i residui compiti affidati dalla legge; di continuare a garantire ai propri assicurati le prestazioni alle quali essi hanno diritto; di evitare l'aggravarsi di una « falla » che non ha implicazioni esclusivamente amministrative: esigenze tutte di cui già si fece carico il Parlamento della scorsa legislatura quando, il 10 agosto 1974, accolse alla Camera dei deputati un ordine del giorno con il quale il Governo stesso veniva impegnato ad esaminare « le opportune iniziative » onde garantire che gli enti mutualistici dei coltivatori diretti potessero erogare regolarmente le residue prestazioni previste dalla legge in vigore.

Le iniziative regionali che il presente disegno di legge prende in considerazione per garantire alle mutue — come già in alcune Regioni è avvenuto — di adempiere ai propri fini istituzionali sino alla data del loro scioglimento, trovano la loro giustificazione, ol-

tre che in una situazione obiettivamente riscontrabile, nella necessità di tutelare i diritti dei lavoratori assicurati e nell'opportunità di garantire gli stessi interessi delle Regioni.

Appare infatti evidente come le incertezze che si registrano nel settore dell'assistenza specialistica, che rimane di competenza delle mutue, condizionino negativamente — per la funzione di filtro attribuita a questa assistenza — l'erogazione delle prestazioni ospedaliere da parte delle Regioni, aggravandone gli oneri finanziari e determinando un maggior ricorso alle prestazioni. Le stesse considerazioni valgono per l'assistenza generica ai pensionati che, a domicilio, potrebbero ricevere, ove le prestazioni fossero garantite con continuità, quel controllo e quella tutela sanitaria che finisce inevitabilmente per riversarsi sull'assistenza ospedaliera.

È inoltre interesse delle Regioni, sulle quali a partire dal luglio 1977 dovranno far carico queste forme di assistenza, che le stesse funzionino correntemente e correttamente in modo che il passaggio delle competenze avvenga in una situazione di normalità.

Appare, inoltre, opportuno rilevare come allo stato attuale sembrano sussistere le premesse per un intervento diretto delle Regioni a favore delle mutue coltivatori e, quindi, per ogni rivalsa verso lo Stato degli oneri che le stesse Regioni dovrebbero sopportare, ai fini del ripiano delle passività delle mutualità dei coltivatori diretti con l'accollamento di ogni altro onere fino alla data del 30 giugno 1977.

Orientamento più volte espresso — e ribadito anche nell'articolo 38 del disegno di legge di riforma sanitaria presentato dal Governo alla Camera nella scorsa legislatura — è, infatti, che alla liquidazione degli enti pubblici soppressi a seguito della riforma si dovrà provvedere, dopo che sia avvenuto il trasferimento dei beni e del personale, con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, integrando il fondo previsto dall'articolo 14 della legge con operazioni di ricorso al mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa della riforma sanitaria e con riferimento alla scadenza prevista dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le Regioni che dispongano con proprie leggi anticipazioni a favore delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, onde consentire alle stesse di fronteggiare le spese relative all'erogazione dell'assistenza specialistica ai coltivatori attivi e pensionati e dell'assistenza medico-generica ai coltivatori pensionati, si rivarranno sulle disponibilità sopravvenienti dal risanamento dei deficit delle gestioni mutualistiche disposto con legge dello Stato e, specificatamente, con la legge di riforma sanitaria.